

03.04.2019

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CESSIONE DELLE FERIE E RIPOSI SOLIDALI
- AZIENDA U.L.S.S. 3 SERENISSIMA -
(Art. 34 CCNL 21.05.2018)

INDICE

Premessa

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Ferie cedibili

Art. 3 – Richiesta di ferie e riposi solidali

Art. 4 – Adesione

Art. 5 – Riconoscimento delle ferie e riposi solidali

Art. 6 – Fruizione

Art. 7 – Sicurezza dei dati

Art. 8 – Decorrenza

Art. 9 – Disposizioni finali

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AR", "M", "BS", "G", "L", and "L+"]

Premessa

Al fine di offrire una tutela ulteriore ai lavoratori, che, in particolari periodi della propria vita, si ritrovino ad affrontare problematiche legate alle condizioni di salute dei propri figli, nonché ad incentivare il consolidarsi di un sistema di solidarietà tra colleghi di lavoro, il legislatore ha provveduto, con l'art. 24 del Decreto Legislativo 14.09.2015, n. 151, ad introdurre nell'ordinamento italiano un peculiare meccanismo di cessione gratuita e volontaria delle ferie e dei riposi maturati: le c.d. "ferie solidali", misura posta a tutela della maternità e delle forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Tale cessione viene prevista fatti salvi i diritti riconosciuti dal Decreto Legislativo 08.04.2003, n. 66, "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro", per i giorni di riposo e di ferie minimi garantiti, a tutela del benessere psico-fisico del lavoratore.

La contrattazione collettiva con l'art. 34 del CCNL Comparto Sanità relativo al triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, ha recepito tale istituto stabilendone le condizioni, le modalità di cessione e quelle di fruizione.

Con il presente Regolamento, l'Azienda ULSS 3 Serenissima intende disciplinare e articolare nello specifico le modalità di cessione e di fruizione delle "ferie solidali" da parte del proprio personale dipendente, in un'ottica di valorizzazione di tale istituto in applicazione ed entro i limiti della contrattazione collettiva nazionale stipulata.

Art. 1 – Ambito di applicazione.

Il presente Regolamento si applica a tutto il personale dell'Area del Comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima.

Il dipendente può cedere, su base volontaria e a titolo gratuito, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza ai figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute, le proprie ferie e riposi solidali, come individuati all'art. 2.

Art. 2 – Ferie cedibili

Le ferie cedibili a titolo di solidarietà sono le giornate di ferie contrattualmente previste e maturate, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, nonché le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui alla Legge n. 937/1977.

Nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giornate lavorative, le quattro settimane annuali di ferie, di cui il lavoratore deve obbligatoriamente fruire, sono quantificate in 20 giorni; nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su sei giornate lavorative, le quattro settimane annuali di ferie obbligatorie sono quantificate in 24 giorni.

Possono pertanto essere cedute, per ciascun anno, fino a 8 giorni di ferie o, nel caso di dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, fino a 6 giorni di ferie, nei loro primi tre anni di servizio.

La quantificazione delle ferie massime cedibili è, in caso di dipendenti a tempo parziale verticale, proporzionata alle giornate di lavoro previste.

La cessione non richiede il previo consenso del datore di lavoro.

Art. 3 – Richiesta di ferie e riposi solidali

Il dipendente che si trovi nelle condizioni di necessità descritte all'art.1, può in ogni momento presentare all'Unità Operativa Complessa "Gestione Risorse Umane" dell'Azienda, specifica richiesta – reiterabile qualora lo stato di necessità permanga - di utilizzo di ferie e giornate di

riposo solidali per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, utilizzando l'apposita modulistica reperibile nel sito intranet aziendale.

Alla richiesta deve essere allegata la certificazione rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata, comprovante lo stato di necessità del minore di cure costanti. La richiesta, completa della suddetta certificazione, va presentata all'Ufficio Protocollo in busta chiusa, senza apporvi elementi identificativi all'esterno, a garanzia dell'anonimato.

Art. 4 – Adesione

L'Ufficio preposto, verificata l'istanza pervenuta, procede tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, alla pubblicazione sul sito intranet aziendale di apposito avviso di richiesta di ferie solidali, garantendo l'anonimato del richiedente, con invito all'adesione su base volontaria.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i dipendenti possono formalizzare per iscritto la propria adesione volontaria alla richiesta tramite la compilazione dell'apposito modulo pubblicato sul sito intranet aziendale, con l'indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente ed indicati agli artt. 2 e 3, verranno prese in considerazione anche le dichiarazioni di volontà di cessione delle ferie solidali ancora disponibili da parte dei dipendenti cessati, entro due anni dalla presentazione della dichiarazione e, in prima applicazione, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 5 – Riconoscimento delle ferie e riposi solidali

Sulla base delle disponibilità pervenute e/o presenti agli atti, al termine del periodo utile per la dichiarazione di adesione, l'Ufficio preposto effettuerà le opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione. Quindi procederà alla totalizzazione dei giorni di ferie o di riposo ceduti, per un massimo di 30 giorni per ogni richiesta o per il numero di giorni richiesti.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia superiore al numero di giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori offerenti.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Qualora il richiedente sia un dipendente a tempo determinato, il numero delle ferie solidali da richiedere e da fruire non potrà superare la durata del contratto a tempo determinato.

A garanzia dell'anonimato, le ferie aggiuntive riconosciute e caricate sul cartellino del dipendente richiedente non saranno contraddistinte da un codice che ne permetta l'identificazione come ferie solidali.

Verranno inviate personali e distinte comunicazioni al dipendente richiedente e ai dipendenti offerenti dei giorni di ferie solidali riconosciuti.

Art. 6 – Fruizione

La fruizione delle ferie solidali da parte del dipendente richiedente è vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le giornate di ferie o di festività sopresse spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (18 ore annue) e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

Una volta acquisite, le ferie e le giornate di riposo cedute rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione e vanno utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali.

Nel caso in cui prima della fruizione totale o parziale delle ferie solidali da parte del richiedente cessino le condizioni di necessità, le stesse ferie torneranno proporzionalmente nella disponibilità degli offerenti.

A tal fine il dipendente beneficiario delle ferie solidali dovrà darne pronta comunicazione all'UOC "Gestione Risorse Umane" nelle modalità previste per l'invio della richiesta, a garanzia dell'anonimato.

Art. 7 – Sicurezza dei dati

L'Azienda ULSS 3 Serenissima assicura che le operazioni di raccolta dei dati/informazioni e di assegnazione delle giornate di ferie solidali saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003.

Art. 8 – Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data _____.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.

Le presenti disposizioni si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.

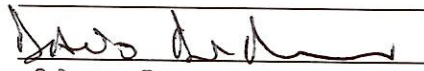
Per l'Azienda

Per le OOSS

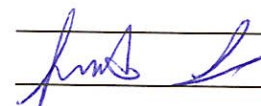
FP CGIL



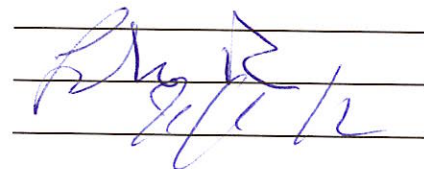
CISL FP




UIL FPL



FSI USAE



NURSING UP



FIALS

RSU

Alex B
Serg Tovele
Pietro De Conulato
Luca Fari
Gian Le Filler
Basilio Gostini Stefano
Simpson
Massimiliano